FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE

Sentenza nr. 09 – S.S. 2012/2013

La Commissione d'Appello Federale, composta dai Signori:

Dr. Paolo Maria Tonini, Presidente

Avv. Vincenzo Ioffredi, Componente

Avv. Pierluigi Giammaria, Componente-Relatore

Con l'assistenza della sig.ra Giovanna Sassu, segretario, riunita in data 9 gennaio 2013 nella sede della Federazione Italiana Rugby in Roma, Stadio Olimpico, Curva Nord, per discutere e deliberare in ordine al provvedimento di deferimento dell'Ufficio di Procura Antidoping nel procedimento di indagine n. 110/12 nei confronti dell'atleta Giulio Faggioli, con il quale veniva chiesta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 4.4 delle Norme Sportive Antidoping (ex art. 10.4 del Codice WADA) per anni uno e mesi otto, a far data dalla sospensione cautelare erogata.

Letti gli atti del procedimento, la Commissione d'Appello Federale ha emesso la seguente decisione come da dispositivo di cui si è data contestuale lettura in udienza.

***** *****

L'atleta Giulio Faggioli, tesserato per la società CUS FERRARA RUGBY ASD veniva trovato positivo per *Metilenediossimetamfetamina* e *Metilenediossiamfetamina* in concentrazione superiore alla soglia limite a seguito di controllo antidoping disposto dalla Commissione Ministeriale ex lege 376/2000 al termine dell'incontro di Campionato di Serie B – girone C, tra Cus Ferrar e Lyons Veneziamesre, svoltosi a Ferrara l'11 novembre 2012.

L'atleta veniva sospeso cautelativamente con provvedimento del Presidente della Commissione d'Appello Federale della FIR emesso in data 28 novembre 2012.

Il tesserato Giulio Faggioli non chiedeva l'effettuazione delle controanalisi e, convocato dall'Ufficio Procura Antidoping per il giorno 5 dicembre 2012, ammetteva le proprie responsabilità, dichiarando di avere assunto il

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
tel +39 06 45213117
fax +39 06 89280164
giustizia@federugby.it
federugby.it

venerdì precedente la gara una pasticca di Ecstasy e di essere dispiaciuto per quanto accaduto, non avendo alcuna intenzione di migliorare o alterare la sua prestazione sportiva.

All'udienza del 9 gennaio 2013 il tesserato si presentava avanti la Commissione, confermando la suddetta dichiarazione e mostrandosi dispiaciuto ed addolorato per l'accaduto.

Naturalmente, vista la positività del tesserato al controllo antidoping in oggetto ed attesa la sua stessa ammissione di responsabilità, appare chiara la colpevolezza dell'interessato in ordine alla violazione contestata.

In considerazione, peraltro, del corretto comportamento dell'incolpato, che ha immediatamente ammesso la propria responsabilità ed ha evitato di chiedere le controanalisi e si è altresì presentato in udienza, mostrando sincero dispiacere per l'accaduto, la sanzione da irrogare può esser contenuta nel limite di un anno e due mesi di squalifica, a far data, ovviamente, dalla sospensione cautelare irrogata.

La facoltà non esercitata, seppur concessa all'atleta trovato positivo al controllo Antidoping, di richiedere eventuali controanalisi, come noto, non mina il riscontro probatorio così come acquisiti dall'Ufficio della Procura Antidoping del CONI.

P.Q.M.

La **Commissione d'Appello Federale**,

visto l'art. 99 del Regolamento di Giustizia F.I.R. **infligge,** a Faggioli Giulio la sanzione della squalifica di anni 1 (uno) e di mesi 2 (due), a far data dalla sospensione cautelare decorrente dal 28.11.2012.

Roma, lì 9 gennaio 2013

Il Presidente
Dr. Paolo Maria Tonini

Il Segretario
Giovanna Sassu

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
tel +39 06 45213117
fax +39 06 89280164
giustizia@federugby.it
federugby.it